N. R.G. 1766/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Prima Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1766/2020** promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato A Milano, [redacted]
Opponente

contro

[redacted] **S.R.L.** (C.F. [redacted] e per essa quale procuratore [redacted]**a srl**, con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]

Opposta

Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza dell'11.3.21 , avanti il G.U., erano precisate le conclusioni come segue:
<u>per l'opponente:</u>
dichiararsi improcedibile il procedimento e revocarsi il DI
<u>per l'opposta</u> **:**
si rimette

Firmato Da: LOJACONO CLAUDIA BEATRICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e166c191a96d0a51ae484d9d785ad8b
Firmato Da: ROVAGNATI ALDO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a260a11c2a3fc97512ea691b83aefc1

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] ha convenuto in giudizio [redacted] srl e per essa [redacted] srl proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso, su richiesta di quest'ultima , dal Tribunale di Monza il 3.12.2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 6.052,27.

Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto della opposizione.

Con ordinanza riservata del 13.11.20 il GU rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione e concedeva termine di 30 giorni all'opposta per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Alla successiva udienza l' opponente eccepiva l' improcedibilità del giudizio in quanto al procedimento di mediazione non aveva partecipato la parte personalmente e l'avvocato non era munito di procura speciale.

L'eccezione è fondata.
Invero il primo comma dell'art. 5 del dlgs 28 del 2010 prevede come obbligatoria la mediazione in una serie di materie, tra cui quella di cui è causa.
Il mancato esperimento della relativa procedura determina l'improcedibilità della domanda.
Con sentenza del 18.9.2020 le Sezioni unite della Cassazione hanno chiarito che nei giudizi introdotti con decreto ingiuntivo, come nel caso di specie, l'onere di instaurare la mediazione grava sull'opposto, cosicchè, qualora lo stesso non si attivi alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
Orbene, nel caso di specie la opposta ha promosso il procedimento di mediazione presso la Camera di Mediazione e Conciliazione Rimedia , con invito a controparte a partecipare al primo incontro fissato per il giorno 28.1.21.
A tale incontro , tuttavia, mentre il [redacted] partecipava personalmente, per la opposta presenziava unicamente l'avv. [redacted] delegato dai difensori della medesima.

Firmato Da: LOJACONO CLAUDIA BEATRICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e166c191a96d0a51ae484d9d785ad8b
Firmato Da: ROVAGNATI ALDO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a260a1fc2a3fc97512ea691b83aefc1

Orbene, la Cassazione, con sentenza n. 8473 del 2019, ha avuto modo di precisare che "Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

La *ratio* sottesa a tale decisione viene condivisa dal Tribunale, in quanto considera la funzione e le finalità della mediazione e quindi individua il presupposto necessario perché queste siano realizzate.

Invero la suprema corte ha osservato che il successo della attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse , aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che , al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione , favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.

A ciò va aggiunto che è fondamentale che la parte sia informata direttamente dal mediatore sulle caratteristiche della causa e sulle opportunità che la mediazione può offrire, al fine esprimersi con cognizione di causa sulla possibilità di iniziare la procedura,

Pertanto, secondo la Cassazione, la parte non può limitarsi ad inviare presso il mediatore il suo avvocato al fine di realizzare la condizione di procedibilità.

La Cassazione ammette poi che la parte possa delegare altro soggetto a partecipare al procedimento. A tal fine, però, tale soggetto deve essere munito di procura avente ad oggetto specificatamente la partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Quindi tale potere di sostituzione deve essere conferito con una procura speciale sostanziale , non essendo sufficiente la procura conferita al difensore e da questo autenticata.

Firmato Da: LOJACONO CLAUDIA BEATRICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e166c191a96d0a51ae484d9d785ad8b
Firmato Da: ROVAGNATI ALDO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a260a11c2a3fc97512ea691b83aefc1

Nel caso di specie è pacifico che [redacted] non abbia rilasciato procura sostanziale a favore dell'avv. [redacted] (anzi lo stesso non figura nemmeno quale difensore della stessa nella procura relativa al presente giudizio) , di tal che può dirsi che è come se il procedimento di mediazione non fosse mai stato esperito dalla opposta.

La difesa della [redacted] (peraltro solo in comparsa conclusionale e quindi in maniera irrituale, posto che all' udienza di precisazione delle conclusioni si era rimessa alla decisione del GU) si è opposta alla declaratoria di improcedibilità rilevando che l'Avv. [redacted] partecipava alla mediazione nella duplice veste di procuratore sostanziale di [redacted] ed avvocato in sostituzione degli avvocati [redacted] e [redacted] i quali, oltre ad assistere, quali difensori, la società opposta, erano stati nominati procuratori sostanziali di [redacted] S.r.l., con procura notarile .

Pertanto in ragione dei poteri così conferiti, gli stessi avevano delegato l'Avv. [redacted] sia a rappresentare [redacted] S.r.l., che a sostituirli nella procedura di mediazione.

La tesi è infondata.

Invero perché potesse ritenersi che l'avv. [redacted] fosse rappresentante sostanziale di [redacted] era necessario che questa lo dotasse di apposita procura, mentre nel caso di pecie lo stesso era munito di semplice delega, tra l'altro fornita non già dalla opposta, ma dai suoi procuratori.

E' appena il caso di osservare, poi, che è irrilevante che gli avv. ti [redacted] e [redacted] fossero procuratori sostanziali di Itacapital , in quanto non hanno presenziato alla mediazione.

Posto quanto sopra il giudizio va dichiarato improcedibile e il decreto revocato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice Unico, dott. ssa Claudia Lojacono, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da [redacted] contro [redacted] S.R.L. e per essa, quale procuratore, [redacted] srl, così provvede :

1) dichiara improcedibile il giudizio e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

Firmato Da: LOJACONO CLAUDIA BEATRICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e166c191a96d0a51ae484d9d785ad8b
Firmato Da: ROVAGNATI ALDO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a260a1fc2a3fc97512ea691b83aefc1

2) Condanna la opposta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opponente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali;

Monza, 13 aprile 2021

Il Giudice
dott. Claudia Lojacono

Firmato Da: LOJACONO CLAUDIA BEATRICE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e166c191a96d0a51ae484d9d785ad8b
Firmato Da: ROVAGNATI ALDO MARIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a260a1fc2a3fc97512ea691b83aefc1